

Decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37 ¹

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

ART. 1

Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio

Comma modificato
dall'art. 1 bis
del d.l. 29.1.2024, n. 7,
convertito
dalla l. 25.3.2024, n. 38

1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali in servizio o a riposo da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

(Omissis)

(...)

1) Convertito in legge dall'art. 1, c. 1, l. 1.6.2011, n. 78.